

Allegato "B" al n.ro 176.086/22.467 di Repertorio

STATUTO

del Consorzio con attività esterna

MONFERRATO DOMANDA OFFERTA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

Costituzione, sede ed uffici periferici del consorzio

1. E' costituito un consorzio con attività esterna ai sensi degli articoli 2602 e seguenti e 2612 e seguenti Codice Civile.

2. La denominazione del Consorzio e'

" MONFERRATO DOMANDA OFFERTA consorzio ad attività esterna"

siglabile "MONDO"

3. Il consorzio ha sede legale in Casale Monferrato Via Mameli 10.

L'Organo Amministrativo potrà istituire, sopprimere, revocare, trasferire succursali, uffici, filiali, depositi e simili sia in Italia, sia all'estero.

L'ufficio consortile destinato a svolgere l'attività esterna di cui all'articolo 2612 Codice Civile avrà sede in Casale Monferrato (AL), Piazza Bernotti numero 1, con facoltà, per l'Assemblea Ordinaria, di procedere allo spostamento purché esso rimanga sempre nel Comune di Casale Monferrato, ferma restando al facoltà dell'Assemblea Straordinaria di istituire in Comuni diversi altri uffici consortili.

Art. 2

Durata del consorzio

1. La durata del consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga o scioglimento anticipato ad opera dell'Assemblea straordinaria a sensi di legge.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Art. 3

Oggetto e scopi del consorzio e relative attività

1. Il consorzio si propone la qualificazione turistica e la promozione del Monferrato dei territori contigui con obiettivi di ricaduta economica e commerciale nei territori medesimi.

In particolare il Consorzio perseguirà gli obiettivi di cui sopra mediante

strategie di lungo periodo e di marketing territoriale da attuarsi nei seguenti settori:

- turismo (culturale, rurale, enogastronomico, paesaggistico, ecc.), cultura, sport, folklore, servizi terziari, distribuzione e scambi.

Il consorzio non potrà avere fini di lucro e quindi non darà luogo a distribuzione di utili.

Le eventuali attività commerciali o imprenditoriali da essa svolte sono esclusivamente funzionali al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali non di lucro, ma di pubblico interesse, anche nel senso di promuovere lo sviluppo economico dei soggetti pubblici e privati operanti nei settori di riferimento dell'attività.

Rientrano, a titolo di esempio, nelle finalità del consorzio la realizzazione di piani di sviluppo integrato, a sostegno delle aree meno sviluppate, per una ricaduta su tutto il territorio delle iniziative volte alla promozione e/o all'organizzazione di convegni, congressi, fiere, esposizioni, manifestazioni culturali, sportive, folcloristiche ed enogastronomiche, il tutto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 legge 21 maggio 1981, n. 240.

2. Per il perseguimento della propria attività il consorzio potrà partecipare nel rispetto delle norme statutarie anche ad altri Enti o consorzio che su più ampia dimensione territoriale o in specifici settori si propongano scopi sociali eguali o affini a quelli della consorzio stessa.

3. Il consorzio potrà compiere tutti gli atti necessari ed utili per la realizzazione del proprio oggetto sociale, con la sola esclusione delle attività vietate dalla legge.

Nell'ambito dell'oggetto sociale il consorzio potrà assumere e concedere mandati di rappresentanza.

TITOLO III

COMPOSIZIONE DEL CONSORZIO

REQUISITI DEI CONSORZIATI

LORO AMMISSIONE E RECESSO

Art. 4

Composizione del consorzio

1. Il consorzio ha, al momento della sua costituzione, e dovrà conservare, una composizione societaria mista a prevalente capitale pubblico locale e con la partecipazione minoritaria di enti e privati interessati al

raggiungimento dello scopo sociale.

Di conseguenza almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle quote sociali dovrà sempre appartenere ad enti pubblici territoriali o società controllate e/o collegate, aziende speciali, consorzi, comunità montane ad essi enti territoriali riferibili.

2. I Consorziati sono suddivisi in due categorie.

Soci fondatori: Soci iscritti a libro soci alla data di trasformazione in Consorzio;

Soci ordinari: Soci iscritti a libro soci successivamente alla data di cui sopra e per cui non si applicano le previsioni di cui al successivo punto 3).

3. La qualifica del socio (intesa come appartenenza alla categoria del socio fondatore) ed i relativi vantaggi ed oneri seguono la quota stessa per cui in caso di cessione si acquisisce la categoria del cedente.

Art. 5

Recesso ed ammissione consorziati

1. Ciascun consorziato può recedere dal consorzio con effetto alla fine dell'anno sociale, sempre che venga inviata comunicazione di recesso all'Organo Amministrativo con raccomandata R.R. almeno sei mesi prima della chiusura dell'anno sociale, la quale, ai sensi dell'art. 24 avviene al 31 dicembre di ogni anno.

2. E' però stabilito che il recesso così operato lascia fermi e impregiudicati gli obblighi di contributi e qualsiasi altro obbligo del consorziato receduto verso il consorzio che trovano il loro fondamento in atti o fatti verificatisi durante il periodo della loro appartenenza al consorzio stesso.

3. Il recesso comporta la perdita della qualità di consorziato e le quote potranno essere trasferite ad altri consorziati sempre nel rispetto della composizione del consorzio, in tal caso la formalizzazione del recesso mediante formale cessione della quota potrà avvenire in ogni momento, fermo restando quanto previsto al punto 1) in ordine alla decorrenza dell'efficacia dall'anno successivo e senza alcun obbligo di versamento del nuovo al vecchio consorziato.

4. Trascorso un anno dalla richiesta di recesso e non verificandosi quanto previsto al punto 3) il recesso diverrà efficace ed il Consorzio nulla sarà tenuto a versare al consorziato receduto, fermo restando quanto previsto al precedente punto 2.

5. Nell'ipotesi prevista al precedente punto 3) i consorziati hanno diritto di prelazione in modo proporzionale e dichiarano la propria disponibilità ad acquistare le quote dei consorziati recedenti nel rispetto della composizione sociale prevista dall'art. 4 e con le conseguenze ivi previste al comma 3.

6. E' ammesso il recesso limitatamente ad una parte della quota posseduta (recesso parziale).

Esso potrà avere luogo con le seguenti modalità:

- mediante cessione di parte delle proprie quote ad altro soggetto consorziato o potenziale consorziato purchè, in tal caso, questo disponga dei requisiti necessari per l'ammissione alla qualifica di consorziato e previa presentazione di apposita domanda di ammissione come previsto al successivo punto 7 del presente articolo.
- Mediante comunicazione della volontà di recedere parzialmente, da eseguirsi con le modalità e nei termini previsti per il recesso del socio. In ogni caso il recesso parziale non potrà comportare per il socio recedente in modo parziale, una riduzione del numero di quote superiore al 40% di quelle possedute. L'esercizio del diritto di recesso parziale è consentito una sola volta nel triennio.

A seguito della modificazione introdotta nel presente articolo è concessa ai soci la possibilità di esercitare il diritto di recesso parziale mediante comunicazione, come sopra illustrato, in via transitoria ed eccezionale entro il termine di quindici giorni dalla data odierna. Decorso tale termine le comunicazioni di recesso parziale dovranno pervenire nei termini previsti per il recesso .

7. L'ammissione di nuovi consorziati avverrà previa presentazione da parte dei candidati richiedenti di apposita domanda di ammissione, indirizzata al Consiglio di Amministrazione, recante attestazione di tutti i requisiti di cui all'articolo 6, punto 1.

La procedura di cui sopra è altresì applicabile nel caso in cui il nuovo consorziato subentri al precedente consorziato ai sensi del punto 6 del presente articolo.

8. Il nuovo consorziato dovrà versare all'atto dell'ammissione un importo pari al valore unitario della quota, nonché un importo a titolo di sovrapprezzo quote stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

9. Il nuovo consorziato (punto 7) dovrà altresì versare il contributo annuo (e

per l'intero anno qualunque sia il momento dell'ingresso), stabilito dall'articolo 9 del presente Statuto. Il consorziato che ha acquistato la propria quota da un consorziato receduto mediante cessione di tutta o parte della propria quota, subentra nei diritti e negli obblighi del consorziato receduto, proporzionalmente alla quota acquistata.

Resta in facoltà del Consiglio di Amministrazione all'atto della delibera di ammissione, ridurre l'importo del contributo versando, con valida motivazione.

10. Sia nel caso di ammissione di nuovo socio sia nel caso di cessione di quota si applicherà il sovrapprezzo di cui al precedente punto 8. con l'avvertenza che, nel caso di ammissione di nuovo socio o di cessione di quote di socio ordinario, detto sovrapprezzo sarà incassato dal Consorzio, mentre nel caso di cessione di quote di socio fondatore lo stesso sovrapprezzo verrà incassato dal socio cedente.

11. La qualità di Consorziato si acquisisce mediante iscrizione a libro soci che avverrà: a seguito della presentazione dell'atto di cessione da parte dell'interessato o per effetto della delibera del Consiglio di amministrazione che stabilisce l'ammissione, previa dimostrazione del versamento del sovrapprezzo quote ove richiesto.

Art 6

Individuazione dei consorziati pubblici e privati

Cause di esclusione.

1. I consorziati pubblici e privati fondatori del consorzio risultano dall'atto costitutivo con l'indicazione delle rispettive quote.

Potranno aderire al consorzio enti pubblici territoriali e non, loro società o consorzi, comunità montane, aziende speciali, consorzio ed associazioni di ogni tipo, persone fisiche purché iscritte alla Camera di Commercio, sempre nel rispetto delle categorie di soci di cui al precedente articolo 4.

2. Ad ogni variazione in materia di consorziati l'organo amministrativo dovrà approvare in via definitiva la nuova situazione a libro soci con l'indicazione rispettivamente dei consorziati pubblici e di quelli privati e delle rispettive quote, in modo che risulti sempre il rispetto della composizione sociale quale prevista dall'art. 4.

A libro soci verranno separatamente annotati i soci con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza

3. Sono cause di esclusione:
- il venire meno dei requisiti di cui al punto 1 precedente
 - il fallimento ed il concordato preventivo
 - ogni altra causa prevista dalla legge come motivo di esclusione

TITOLO IV
CAPITALE SOCIALE E QUOTE
PATRIMONIO SOCIALE
CONTRIBUZIONI

Art. 7

Fondo Consortile

1. Il fondo consortile è costituito da un numero illimitato di quote di valore unitario di Euro 25,83 (euro venticinque/83)
2. Ciascun consorziato può possedere più quote.
3. Qualora il Consorzio rappresenti aggregazioni di aziende o di istituzioni (a titolo esemplificativo e non limitativo altro consorzio, associazione imprenditoriale, unione di Enti Locali, ecc.) dovrà sottoscrivere e/o acquistare un numero minimo di 4 (quattro) quote.

Art. 8

Patrimonio sociale

1. Il patrimonio del consorzio è costituito:
 - a) dai depositi monetari e/o dai beni in cui verrà investito il capitale sociale;
 - b) dai contributi volontari, o eventualmente spettanti per legge provenienti da qualunque terzo soggetto privato o pubblico e aventi natura legale di donazione o, rispettivamente, di erogazione a sensi di legge, nonché dagli eventuali contributi volontari che singoli soci ritengano di fare in aggiunta ai contributi annui obbligatori a loro carico quali previsti dal successivo art. 9. Ai soggetti, sia pubblici sia privati, sia terzi, sia soci, i quali verseranno contributi volontari al consorzio per la dichiarata finalità di consentire allo stesso di perseguire la sua finalità istituzionale nell'ambito della città di Casale e del Monferrato Casalese sarà rilasciata una ricevuta con l'indicazione di tale causale, affinché gli autori dei contributi stessi possano farne uso secondo le modalità ed i limiti consentiti dalla legge;
 - c) dai contributi monetari che annualmente dovranno essere versati da ciascun consorziato, secondo quanto previsto dall'art. 9.

Art. 9

Contributi annui in denaro da parte dei Soci

1. Ai fini di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 8 e in base a quanto previsto dall'art.2614 del Codice Civile l'organo amministrativo sottoporrà annualmente all'assemblea ordinaria, assieme alla Relazione consuntiva dell'anno precedente, e relativi documenti ed al Bilancio preventivo dell'anno successivo a quello in corso e relativi documenti, un programma di massima delle iniziative del consorzio per l'anno successivo con la previsione del loro costo complessivo e della parte di tale costo che, assieme alle spese di ordinaria Amministrazione ed al congruaggio dell'eventuale passivo dell'anno precedente, dovrà essere coperto con i contributi annui dei consorziati, e predisporrà un piano di riparto di tale importo tra i vari consorziati in proporzione delle rispettive quote.

Ogni singolo consorziato non potrà superare di venti volte il valore nominale delle quote sottoscritte cui ciascun consorziato è rispettivamente titolare, a titolo di contributo annuo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare annualmente, unitamente al Bilancio Preventivo, un adeguamento sulla base dell'indice ISTAT del valore massimo di contributo stabilito dal precedente capoverso, utilizzando a tal fine l'incremento calcolato sulla base dell'indice esistente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in corso rispetto allo stesso indice del 31 dicembre 1998, applicando tale indice ai contributi da versarsi da parte dei soci.

2. Il predetto programma, il relativo importo preventivato e la sua ripartizione tra i vari consorziati saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, che dovrà deliberare con la maggioranza dei due terzi delle proprie quote in prima convocazione, e con la maggioranza del 55% delle quote in seconda convocazione.

3. I contributi approvati ai sensi dei due commi precedenti sono obbligatori per tutti i consorziati anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

I consorziati non sono tenuti a pagare altri contributi oltre quelli previsti dai due commi precedenti.

4. In sede di determinazione della quota annuale il Consiglio di Amministrazione provvederà anche a fissare l'importo a titolo di sovrapprezzo quote previsto dal precedente articolo 5, punto 8.

5. Il regolamento interno di cui al successivo articolo 11 potrà stabilire le

norme per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, ivi comprese le eventuali sanzioni.

Art. 10

Disciplina delle quote

1. Le quote sono nominative e sono trasferibili solo al fine di consentire l'ingresso dei nuovi consorziati o il recesso dei consorziati esistenti in conformità a quanto previsto dal precedente art. 5.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

L'ASSEMBLEA

Art. 11

Assemblea Sociale

Approvazione del regolamento

1. L'Assemblea rappresenta la universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i consorziati ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

2. L'Assemblea approva il regolamento interno del consorzio, predisposto dall'Organo amministrativo, che sarà vincolante per ciascun consorziato e disciplinerà le materie previste dal presente Statuto e quelle altre materie che, per la loro natura, possono legalmente essere sottoposte ad un tale tipo di discipline.

3. Detto regolamento verrà approvato con la maggioranza dei 2/3 dei consorziati.

Art. 12

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge; può essere convocata anche fuori dalla sede legale, preferibilmente in Piemonte.

2. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro i termini previsti dall'articolo 2615 bis Codice Civile.

Art. 13

Modalità di convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata R.R. spedita ai consorziati al domicilio risultante dal libro dei consorziati, ai consiglieri e al revisore unico almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'indicazione del

giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. Nella lettera di convocazione può essere prevista la data, il luogo e l'ora della seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

3. In mancanza di tale formalità le assemblee saranno parimenti valide qualora vi siano tutti i consorziati e vi assistano tutti gli amministratori in carica ed il revisore unico, ed i presenti siano tutti consenzienti a discutere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Sarà facoltà del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel caso di particolari esigenze, procedere alla convocazione dell'Assemblea mediante telefax o posta elettronica, previa segnalazione da parte dei consorziati del numero dell'utenza al quale il telefax va indirizzato o dell'indirizzo di e-mail.

Art. 14

Partecipazione all'Assemblea

1. Possono partecipare all'Assemblea i consorziati iscritti regolarmente sul libro dei consorziati.

La data di iscrizione deve essere antecedente di almeno due giorni a quella in cui vengono spedite le convocazioni.

2. Ogni consorziato ha diritto ad un voto; se la quota è multipla di Euro 25,83 (venticinque/83) ha diritto ad un voto per ogni Euro 25,83 (venticinque/83).

3. Nel caso che un ente-socio, pubblico o privato, non sia rappresentato dal soggetto cui per legge e statuto spetta la rappresentanza legale, egli dovrà essere munito di una delega scritta rilasciata dal predetto rappresentante legale.

Ogni partecipante potrà disporre di una sola delega.

4. Nel caso di consorziato-persona fisica egli potrà rilasciare la delega a partecipare all'Assemblea solo ad un altro consorziato o ad altro soggetto abilitato a partecipare all'Assemblea in rappresentanza, anche per delega, di un altro consorziato-persona giuridica.

Nel caso di consorziato -persona giuridica il suo legale rappresentante potrà rilasciare la delega soltanto ad un membro dell'organo amministrativo della stessa persona giuridica (membro della Giunta Comunale, Provinciale, Regionale o del proprio Consiglio di Amministrazione od organismo equivalente).

5. La delega per partecipare ad una certa Assemblea ha valore anche per le successive convocazioni e prosecuzioni della stessa Assemblea.

6. Ai fini di cui al presente articolo ogni consorziato dovrà comunicare all'organo amministrativo del consorzio il proprio ufficio, ed eventuali variazioni, cui spetta la legale rappresentanza.

7. Ai fini della partecipazione in Assemblea e della nomina alle cariche sociali non vi è alcuna distinzione fra le diverse categorie di soci.

Art. 15

Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente ed in caso di loro assenza, impedimenti o rinuncia, da persona eletta dagli intervenuti a maggioranza anche solo relativa.

2. Il Presidente è assistito, in veste di segretario, da persona nominata dall'Assemblea.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'Assemblea nonché dirigere, regolare le discussioni, stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 16

Quorum costitutivi e quorum deliberativi

1. Il numero legale per la costituzione e rispettivamente la deliberazione dell'Assemblea ordinaria è la presenza ed il voto favorevoli della maggioranza delle quote e dell'Assemblea straordinaria è la presenza ed il voto favorevole dei due terzi delle quote, salve le norme particolari di cui all'art. 9, 2° comma (approvazione dei contributi obbligatori annuali), all'art. 11, 3° comma (approvazione del regolamento interno) e di cui all'art. 17, 3° comma (deliberazioni in materia di composizione dell'organo amministrativo).

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI:

AMMINISTRAZIONE

Art. 17

Composizione dell'organo amministrativo

1. L'Amministrazione del consorzio è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri non minore di tre e non maggiore di sette, quotisti e non, i primi nominati dall'atto costitutivo e in

carica fino alla nomina dei successivi, ai sensi del successivo comma 3. Nei primi tre anni di attività il numero dei Consiglieri non potrà comunque essere superiore a cinque. L'Assemblea di volta in volta prima di procedere all'elezione, determinerà il numero dei Consiglieri nei limiti sopra indicati, ma in grado di garantire, compatibilmente con il possesso delle quote, la rappresentatività delle aree geografiche del territorio, individuate dal regolamento di cui all'art. 11.

2. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Cessano comunque dal loro incarico con la nomina del nuovo organismo.

3. Per la elezione del Consiglio di Amministrazione, ai consorziati pubblici spetterà presentare la candidatura per almeno la metà più uno dei Consiglieri, in relazione alla ripartizione delle quote, ed ai consorziati privati spetterà di presentare la candidature per gli altri Consiglieri.

Per ognuno dei due gruppi di candidature, qualora i consorziati rispettivamente interessati non raggiungano tra di loro un accordo consensuale, la designazione dei candidati sarà fatta rispettivamente dal gruppo dei consorziati pubblici e dal gruppo dei consorziati privati, nel corso dell'Assemblea stessa, a maggioranza semplice delle quote del gruppo presenti all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere eletto con la maggioranza dei due terzi delle quote sociali.

Qualora dopo tre votazioni non si raggiungesse il quorum, il Consiglio di Amministrazione verrà eletto a maggioranza assoluta dei presenti.

4. Per la sostituzione dei Consiglieri venuti a mancare nel corso del mandato valgono le disposizioni previste per le società per azioni dall'articolo 2386 Codice Civile (cooptazione) e si rispetta inoltre quanto sopra previsto in materia di candidature.

Art. 18

Articolazioni interne del Consiglio di Amministrazione

1. Gli amministratori non possono partecipare ad altro consorzio costituito o costituendo aventi scopi affini o analoghi, secondo quanto previsto dall'articolo 2390 Codice Civile per le società per azioni.

2. Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione, salvo quanto per legge o per statuto e inderogabilmente di competenza dell'Assemblea.

3. Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati o commissioni, presieduti da un Consigliere o da persone particolarmente competenti ed esperte, per studiare, analizzare, programmare e realizzare iniziative di settore o per aree geografiche, per il raggiungimento delle finalità sociali coinvolgendo il patrimonio culturale e di esperienza delle varie associazioni culturali, sportive, folcloristiche e di volontariato che operano sul territorio.

Compiti e limiti operativi dei comitati o commissioni saranno fissati dal regolamento di cui all'art. 11 e comunque ogni iniziativa dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione che ne fisserà i limiti di spesa, compatibilmente con il bilancio di previsione.

I comitati e le commissioni organizzativi ed operativi svolgeranno i loro incarichi sotto la responsabilità dell'Amministratore Delegato.

Art. 19

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione potrà riunirsi in qualunque località in Italia, preferibilmente nel territorio regionale.

2. Il Consiglio di Amministrazione verrà convocato dal Presidente ogni volta che egli lo riterrà opportuno o quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri.

3. La convocazione del Consiglio avrà luogo mediante lettera raccomandata anche a mano inviata al domicilio di ciascun consigliere e del revisore unico almeno otto giorni prima del termine fissato per l'adunanza, indicando la località della riunione e precisando l'ora ed il giorno, nonché le materie da trattare; in caso di necessità potrà essere convocata a mezzo telegramma o telex o telefax con la sola osservanza del termine di quarantotto ore.

4. In difetto di tali formalità e termini il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e del revisore unico.

5. L'Assemblea nomina il Presidente e il Vice Presidente.

La candidatura del Presidente spetta ai Consiglieri di nomina pubblica e quella del Vice Presidente ai Consiglieri di nomina privata, assicurando la rappresentatività territoriale, compatibilmente con le quote di possesso.

6. Per l'individuazione delle candidature da parte del gruppo pubblico e rispettivamente di quello privato, si applicano per analogia le disposizioni dell'art. 17.

Art. 20

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. Per la presidenza si applicano le norme di legge ed il Presidente ha diritto ad un solo voto come Consigliere.
3. Il Consiglio di Amministrazione sceglie il Segretario anche all'esterno del consiglio stesso.

Art. 21

Legale rappresentante del consorzio

1. La rappresentanza del consorzio e la firma sociale sia di fronte a terzi sia in giudizio spettano al Presidente.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri interni ed i suoi poteri di rappresentanza esterna saranno esercitati dal Vice Presidente o, in caso di assenza o di impedimenti anche del Vice Presidente, i predetti poteri saranno esercitati dal consigliere più anziano
3. La rappresentanza e la firma spettano altresì al membro più anziano del Consiglio di Amministrazione nei limiti dei poteri devoluti al Consiglio stesso.
4. Il legale rappresentante del consorzio può nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, investendoli individualmente o collettivamente della firma sociale con quelle attribuzioni, retribuzioni e cauzioni che crederà del caso.

Art. 22 Amministratore delegato, comitato esecutivo, direttori e procuratori.

Il consiglio di amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori delegati o ad un comitato esecutivo composto da due o più amministratori; in tale caso si applicano le norme previste in tema di amministratore delegato e comitato esecutivo per le società per azioni. Il consiglio di amministrazione potrà altresì nominare direttori e procuratori, in questo caso trovano applicazione le norme al riguardo dal codice civile per le società per azioni.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI:

IL REVISORE UNICO

Art. 23

Obbligatorietà del Revisore Unico

1. La nomina del Revisore Unico è sempre obbligatoria; la scelta dovrà avvenire tra gli iscritti al registro dei revisori contabili in quanto allo stesso, in analogia a quanto previsto per le società per azioni dall'articolo 2409 bis Codice Civile, competerà altresì il controllo contabile.
2. Il Revisore dura in carica un triennio, ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
3. L'Assemblea che nomina il Revisore determina altresì l'emolumento lui spettante, nel rispetto delle normative non derogabili vigenti in materia e dei minimi previsti.
4. In ogni caso l'elezione del Revisore va fatta con la maggioranza dei due terzi delle quote sociali, dopo tre votazioni senza esito il quorum è della maggioranza assoluta dei presenti.
5. Per quanto non previsto a proposito del Revisore nel presente articolo si applicano le norme previste dal Codice Civile in materia di società per azioni.

TITOLO VIII BILANCIO ED UTILI

Art. 24

Requisiti del bilancio e sua approvazione

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio consortile si chiuderà il 31 dicembre 2006 ed avrà decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno in qualunque momento venga attuata la trasformazione ex articolo 2500 septies Codice Civile.
Entro i termini di cui all'art.12, il bilancio verrà sottoposto all'Assemblea, corredato dalle relazioni di legge, bilancio che sarà redatto nella forma prevista dall'articolo 2435 bis Codice Civile.
2. Poiché il consorzio non persegue scopi di lucro, eventuali avanzi di gestione, dedotte le assegnazioni alla riserva legale ed ai fondi prescritti dalla legge verranno accantonati in apposito "Fondo Riserva" vincolato alla realizzazione di investimenti o di iniziative rientranti nelle previsioni dell'attività consortile, fino ad avvenuto conseguimento degli scopi sociali.

TITOLO IX SCIOGLIMENTO - DISPOSIZIONE GENERALE DI CHIUSURA

Art. 25

Destinazione del patrimonio in caso di liquidazione

1. Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento del consorzio, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In coerenza con la natura non di lucro del consorzio, l'eventuale attivo netto della liquidazione potrà essere attribuito ai consorziati nei soli limiti del valore nominale delle loro rispettive quote; l'eventuale restante importo dovrà essere devoluto ad organismi pubblici o privati che perseguano, senza scopo di lucro, fini analoghi a quelli del consorzio.

I beni mobili ed immobili conferiti in uso alla consorzio dai consorziati pubblici e privati debbono tornare nel pieno possesso dei conferenti.

Art. 26

Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i consorziati o i consorziati e il consorzio, l'Organo amministrativo e l'Organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività consortile e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove il consorzio ha la sua sede legale.

Art. 27

Clausola generale di chiusura

1. Per tutto quanto non previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto si applicano le norme di legge relative ai consorzi con attività esterna e, ove non sia prevista una specifica normativa per i consorzi, quanto previsto dal Codice Civile per le società per azioni.

All'originale firmato:

Alessandro Lanteri

Avv.to Armando Aceto notaio